



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Centro di Responsabilità

Servizio Vincolo idrogeologico - VIA - Commissione Paesaggistica

Ufficio Proponente : Servizio Vincolo idrogeologico - VIA - Commissione Paesaggistica

Determina n. 553

del 23/09/2020

Oggetto COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL
VINCOLO IDROGEOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE DI PISCINA IN
LOCALITÀ BOTINACCIO - SIG. INNESTI SERGIO

Il Responsabile

POLLINA PAOLA

Atto sottoscritto digitalmente

Visto

- il R.D.L. 3267/1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di Boschi e di terreni montani” ed il relativo Regolamento di Applicazione R.D.L. 1126/1926;
- la L.R. 39/2000 “Legge Forestale della Toscana” modificata ed integrata dalla L.R. n.01/2003 che conferisce ai Comuni le funzioni amministrative riguardanti il vincolo idrogeologico;
- il D.P.G.R. 48/R del 2003 “Regolamento Forestale della Toscana”;

Richiamata la L.R. 68 del 27/12/2011 recante norme sul sistema delle autonomie locali;

Visto

- l'art. 52 della suddetta L.R. il quale prevede che l'Ente associativo costituito dai Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montespertoli, Montaione, Montelupo Fiorentino e Vinci, di cui alla L.R. 29 Maggio 1997 n°38 (Circondario Empolese Valdelsa) è riconosciuto, ad ogni effetto, anche quale Unione di Comuni, il cui Statuto è in vigore dall'11 novembre 2012;
- lo Statuto dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa;
- il Decreto n. 22/2019, con il quale il Presidente dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa conferisce all'Arch. Paola Pollina l'incarico di Direzione della struttura operativa “V.I.A., Vincolo Idrogeologico, Pareri su procedimenti in materia Paesaggistica”;

Preso atto che

- in data 02.09.2020 Prot. 30294 il sig. INNESTI SERGIO ha presentato richiesta di Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico (art. 42 comma 5 della L.R.T. 39/2000 ed art. 101 DPGRT 48/R/2003) relativamente al progetto di REALIZZAZIONE DI PISCINA nel Comune di MONTELUPO FIORENTINO, Località BOTINACCIO sul sito catastalmente individuato al N.C.T. al Foglio n. 22 p.lle n. 75-76;
- il progetto a firma del tecnico progettista GEOM. BOLLINI SAVERIO si compone dei seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica
 - Elaborato Grafico per la Piscina
 - Documentazione fotografica
 - Relazione geologica

Visto

- l'istruttoria del procedimento in data 23/09/2020 ove, esaminati tutti gli elaborati progettuali e le relazioni allegare all'istanza, si propone il rilascio del provvedimento richiesto;
- l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990 come introdotto dalla Legge n.190/2012;

AUTORIZZA

Il sig. INNESTI SERGIO ai sensi e per gli effetti del R.D. n.3267/1923 e della L.R. n.39/2000 e sue modificazioni, facendo salvi i diritti di terzi, nonché l'applicazione di altre leggi speciali e generali al riguardo ed in particolare dei vigenti atti di pianificazione e governo del territorio, all'esecuzione dei lavori inerenti il progetto di REALIZZAZIONE DI PISCINA nel Comune di MONTELUPO FIORENTINO, Località BOTINACCIO, come da progetto composto dagli elaborati elencati in narrativa, allegati e facenti parte integrante della presente autorizzazione con le seguenti prescrizioni:

dovrà essere rispettato quanto indicato dal Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R/2003 s.m.i. e dalla Relazione Geologica :

1. non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi;
2. le acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori dovranno essere allontanate, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
3. dovrà essere assicurata la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;
4. gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento;
5. i riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno;
6. Lo stoccaggio definitivo e/o lo smaltimento del materiale di risulta degli scavi dovrà essere gestito nel rispetto della normativa vigente e in particolare del D.LGS. 152/06, D.Lgs. 4/2008 e s.m.i. e DPR 120/2017.

TERMINI

La validità temporale della presente autorizzazione è di 3 anni dalla data del rilascio. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato via lettere o via fax a questo ufficio ed al comando della Polizia Municipale;

Il termine può essere prorogato, con provvedimento motivato del Dirigente del Settore, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario con istanza presentata dal richiedente almeno sessanta giorni prima della scadenza come previsto dall'art. 72 comma 4 del DPGR 48/R del 2003 Tale proroga potrà avere una validità massima di tre anni coincidente con la scadenza della rispettiva pratica edilizia.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il richiedente dovrà richiedere una nuova autorizzazione concernente la parte non ultimata;

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente (art. 82 LR 39/00, ecc.);

Gli organi di controllo preposti provvederanno a segnalare all'Amministrazione ogni elemento rilevante ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite in materia di tutela idrogeologica;

La presente autorizzazione non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione di opere;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica (o dal giorno in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza), oppure, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

DISPONE

Che il presente atto sia:

- depositato in originale presso l'archivio;
- inviata per via telematica alla sede dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, per l'affissione all'Albo Pretorio;
- inoltrata al richiedente presso la casella di PEC del tecnico libero professionista incaricato.
- inoltrata tramite PEC al Comune di MONTELUPO FIORENTINO

La Dirigente
Arch. Pollina Paola

Il presente atto, ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990 e sue modificazioni, costituisce provvedimento conclusivo del procedimento in oggetto, aperto in data 02/09/2020.